

***PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI GRAVERE***

RELAZIONE TECNICA

INERENTE

LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

AI SENSI DELLA LEGGE N° 447/95

Torino, 2 febbraio 2004

Alla stesura di questo documento hanno collaborato:

Dr Ing. Marco Vigone – Tecnico Competente

Dr Ing. Francesco Furnari – Tecnico Competente

p.i. Adriano Gandolfo

p.i. Fabio Tomasin

Elenco allegati:	TAV. 1	Planimetria generale del territorio comunale
	TAV. 2	Planimetria del concentrico
	TAV. 3	Planimetria particolareggiata delle frazioni
	TAV. 4 Rev. 1	Planimetria con fasce di pertinenza infrastrutture dei trasporti
	TAV. 5 Rev. 1	Planimetria con estratto dal quadro complessivo comprensivo dei vincoli infrastrutturali dei trasporti

1. Premessa

In data 9 luglio 2003 il Comune di Gravere nell'ambito della Comunità Montana Alta Valle Susa ha conferito incarico alla I.E.C. S.r.l. di Torino di realizzare la classificazione acustica del territorio comunale in ottemperanza alle Leggi ed ai Decreti vigenti sul territorio nazionale.

1.1 Riferimenti normativi

Il D.P.C.M. del 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" stabilisce, all'Art. 2, comma 1, che, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni devono adottare la classificazione in zone (sei classi acustiche) riportata nella Tabella 1 dello stesso Decreto, nonché nella presente relazione (cfr. par.2, tabella A pag. 4).

Per ciascuna classe indicata in Tabella 1, vengono assegnati in Tabella 2 i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente ponderato A (Leq(A)) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento, distinti per il tempo di riferimento diurno e notturno.

La Legge 26 ottobre 1995 n° 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ribadisce all'Art. 6, comma 1, lettera a), che la classificazione del territorio comunale è competenza dei Comuni secondo i criteri previsti all'Art. 4, comma 1, lettera a), ovvero che: *le Regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (cioè entro il 30 dicembre 1996), definiscono con Legge i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ...(omissis)... procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità ...*

La Regione Piemonte ha dato attuazione all'Art. 4 sopra menzionato con l'emanazione della Legge regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Successivamente, con la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n° 85-3802, la Regione Piemonte ha approvato le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale.

In seguito alla Legge 447/95, sono stati emanati dai Ministeri competenti numerosi Decreti di attuazione.

Per comodità di riferimento, si riporta di seguito un elenco dei provvedimenti legislativi che hanno pertinenza con le problematiche della zonizzazione acustica.

- D.P.C.M. del 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” (G.U. n° 57 del 8-3-91);
- Legge 26 ottobre 1995 n°447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (G.U. n° 254 del 30-10-95);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” (G.U. n° 52 del 4-3-97);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” (G.U. n° 267 del 15-11-97);
- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. n° 280 del 1-12-97);
- D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (G.U. n° 297 del 5-12-97);
- D.P.R. del 11 dicembre 1997 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” (G.U. n° 20 del 26-1-98);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico” (G.U. n° 76 del 1-4-98);
- D.P.R. del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’Art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” (G.U. n° 2 del 4-1-99);
- D.P.R. del 11 dicembre 1997 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” (G.U. n° 20 del 26-1-98);
- D.P.R. del 3 aprile 2001 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n° 447” (G.U. n° 172 del 26-7-01);
- Legge della Regione Piemonte 20 ottobre 2000 n° 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico” (G.U. 3° serie speciale n° 10 del 17/3/01);
- D.G.R. della Regione Piemonte 6 agosto 2001, n° 85-3802 “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”.

2. Obiettivi e definizioni

La classificazione acustica del territorio comunale (o zonizzazione acustica) è lo strumento che consente interventi di prevenzione e risanamento dell'inquinamento acustico.

Tale principio viene sancito nell'Art. 1 della Legge regionale 20 ottobre 2000 n° 52 sopra citata che afferma:

“Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche ...omissis...”.

La zonizzazione viene redatta tenendo conto delle situazioni presenti ed in funzione degli sviluppi futuri, al fine di permettere il risanamento nelle zone in cui si riscontra un livello di rumorosità che potrebbe comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione ed al contempo prevenire il deterioramento di aree attualmente non inquinate dal punto di vista acustico.

Allo stesso tempo la zonizzazione acustica risulta molto importante per tutti i soggetti titolari di imprese od esercizi pubblici e privati alle quali corrispondono sorgenti fisse di rumore presenti sul territorio comunale. In seguito alla classificazione del territorio essi, potranno conoscere i valori massimi di emissione da rispettare e, nel caso fosse necessario, progettare e realizzare interventi di bonifica volti a consentire il rispetto dei limiti imposti.

Poiché la classificazione del territorio comunale ne disciplina l'uso e ne vincola le modalità di sviluppo, essa risulta a tutti gli effetti un atto di governo del territorio.

La Legge prescrive, pertanto, che vi sia un coordinamento della zonizzazione con gli altri strumenti urbanistici adottati dal Comune e con gli altri piani regolamentati da normative ambientali, quali il P.E.N, il P.U.T. ecc.

Di conseguenza risultano importanti le definizioni relative alla classificazione in zone. Come già indicato, valgono le definizioni riportate nel D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e riprese dal più recente D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, Tabella A, riportate qui di seguito.

Tabella A: classificazione del territorio comunale

<p style="text-align: center;">CLASSE I</p> <p style="text-align: center;">Aree particolarmente protette</p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p style="text-align: center;">CLASSE II</p> <p style="text-align: center;">Aree destinate ad un uso prevalentemente residenziale</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p style="text-align: center;">CLASSE III</p> <p style="text-align: center;">Aree di tipo misto</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p style="text-align: center;">CLASSE IV</p> <p style="text-align: center;">Aree di intensa attività umana</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p style="text-align: center;">CLASSE V</p> <p style="text-align: center;">Aree prevalentemente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p style="text-align: center;">CLASSE VI</p> <p style="text-align: center;">Aree esclusivamente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” sono, inoltre, indicati limite di emissione, immissione e di qualità cui attenersi, riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella B**Valori limite di emissione – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C**Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D**Valori di qualità – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto concerne, invece, la predisposizione degli elaborati su carta, quali le mappe di rumore relativamente alla suddivisione in classi, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle linee guida per la classificazione acustica del territorio di cui alla già citata D.G.R. 6 agosto 2001 n° 85-3802.

3. Metodologia applicata

Per la pratica esecuzione delle attività connesse all'elaborazione del piano di zonizzazione acustica è stata seguita la metodologia operativa prevista nelle linee guida deliberate dalla Regione Piemonte il 06/08/2001 e pubblicate sul BUR del 14/08/2001 le cui fasi operative sono qui di seguito riportate:

Fase 0: Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici

In questa fase il Comune ha messo a disposizione:

- Il P.R.G.C. esistente su supporto cartaceo.
- Mappa catastale informatizzata.
- Le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore approvato il 29/11/1983.

Fase 1: Analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. e determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche.

In questa fase si procede all'elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Fase 2: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica.

In questa fase è si effettua un'analisi approfondita, integrata da sopralluoghi specifici, di tutte quelle aree di dubbia assegnazione.

Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

In questa fase delle attività si effettua l'omogeneizzazione di aree contigue del territorio, al fine di evitare eccessive frammentazioni nel piano di zonizzazione e di individuare, all'interno del territorio stesso, zone di estensione rilevante caratterizzate da esigenze acustiche omogenee.

Fase 4: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

L'inserimento delle fasce cuscinetto ha lo scopo di evitare, per quanto possibile, la contiguità fra aree aventi classi acustiche che differiscono di più di 5 dB(A).

Tali fasce sono state inserite attorno all'area di classe I (Cimitero) e a quella adibita a cava.

La definizione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture, cioè quelle relative a strade e ferrovie, è avvenuta in quest'ultima fase delle attività in quanto il processo di zonizzazione non deve tenerne conto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto riguarda le strade, in assenza di uno specifico decreto si sono volute suggerire delle fasce di rispetto anticipando il decreto stesso per agevolare, comunque, la futura gestione del territorio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per l'espletamento delle attività sopra descritte sono stati effettuati sopralluoghi su tutto il territorio comunale e si sono avuti incontri con il Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune.

4. Criteri per la classificazione del territorio

La posizione geografica del Comune di Gravere condiziona molte scelte relative alla zonizzazione acustica.

Una corretta classificazione non può prescindere sia dalle indicazioni contenute nelle linee guida, sia dai limiti imposti dai decreti in vigore per quanto concerne il passante ferroviario Torino-Modane e la Strada Statale n. 24 del Monginevro, nonché dello stato di fatto relativo agli attuali insediamenti abitativi, turistico ricettivi, artigianali, nonché agli impianti sportivi esistenti nel territorio comunale. Importanti elementi di cui tener conto sono le aree protette (da inserire in classe I).

In definitiva si è cercato di attuare il migliore compromesso ammissibile fra le diverse esigenze riscontrate.

4.1 Criteri generali

La classificazione in zone deve essere adottata dal Comune come parte integrante e qualificante del piano regolatore, evitando di far confinare zone i cui limiti assoluti differiscano di più di 5 dB(A), ovvero evitare il contatto di zone con differenza di classe superiore ad una.

Occorre evitare, per quanto possibile, di creare micro-suddivisioni di aree, per non ottenere una suddivisione troppo frammentata, ma individuare, invece, aree omogenee o ambiti funzionali significativi, tenendo conto anche delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio.

Devono essere individuate aree da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto, prevedendo opportune fasce orarie per lo svolgimento delle stesse.

Da un punto di vista metodologico, si è iniziato ad individuare le zone caratterizzate dall'appartenenza alle classi I, V e VI eventualmente presenti, in quanto più facilmente individuabili in base all'analisi del P.R.G.C., in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio. Si è poi passato all'assegnazione delle classi II, III e IV, in funzione delle infrastrutture dei trasporti e delle relative aree di pertinenza.

A proposito delle infrastrutture dei trasporti, va ricordato che esse dovrebbero essere oggetto di specifici Regolamenti di disciplina, previsti dall'Art. 11 della Legge n° 447/95, al momento non ancora tutti emanati. Allo stato attuale, i regolamenti prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari), dette "fasce di pertinenza", di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura.

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori sono differenziati, oltrechè secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno, e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Occorre notare che, in virtù di quanto affermato dall' Art. 3 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", **le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio**: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri generali, venendo a costituire in pratica delle "**fasce di esenzione**"

relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Per quanto riguarda l'estensione delle fasce di pertinenza del passante ferroviario Torino-Modane deve essere applicato il D.P.R. n° 459 del 18/11/1998 (vedi Riferimenti normativi par. 1.1).

Questo decreto stabilisce all'art. 5 per infrastrutture già esistenti e quelle di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiori a 200 km/h, i seguenti livelli sonori per i ricettori situati all'interno delle fasce di territorio definite nello stesso decreto.

Periodo	Diurno	Notturmo
Fascia A	70	60
Fascia B	65	55

La fascia A ha larghezza di 100 m a partire dalla mezzera dei binari esterni per ciascun lato.

La fascia B ha larghezza 150 m a partire dal limite della fascia A.

Non è applicabile, come del resto per le infrastrutture stradali, il limite differenziale.

Per quanto riguarda le fasce di pertinenza delle strade, non è ancora stato emanato lo specifico decreto attuativo previsto dalla legge n° 447/95, ma già molte regioni, fra cui Lombardia ed Emilia Romagna, nell'emissione delle linee guida per la realizzazione della classificazione acustica del territorio comunale hanno definito la larghezza di tali fasce. Poiché non è ancora stato emesso lo specifico decreto e la Regione Piemonte, nelle proprie linee guida, non ha fornito indicazioni in proposito, per agevolare la futura gestione del territorio da parte dell'Amministrazione Comunale si è reputato di stabilire dei valori limite anche per queste fasce considerando quanto definito nella tabella A riportata nel paragrafo 2 di questa relazione ed utilizzare i sottoriportati criteri per definire le fasce di pertinenza.

Tipologia	Valori limite per le fasce in funzione del tipo di strada	Periodo	
		Diurno	Notturmo
1	A traffico locale	55	45
2	A traffico di attraversamento	60	50
3	Intenso traffico veicolare ed aree in prossimità di strade di grande comunicazione	65	55

Le fasce di pertinenza sono state così determinate:

- per quanto riguarda le strade di tipologia 1, di cui alla tabella precedente non sono state previste fasce di pertinenza in quanto non necessarie per la tipologia stessa della strada;
- per quanto riguarda le strade di tipologia 2 la larghezza della fascia è stata determinata in funzione della eventuale schermatura esistente prodotta dalla fila di fabbricati più o meno continua;
- per quanto riguarda la larghezza della fascia per le strade di tipologia 3 si è assunto:
 - per file di fabbricati continui indicativamente la sola facciata a filo strada e in caso di arretramento gli edifici compresi entro 50-60 metri dal margine della carreggiata;
 - per i tratti privi di insediamenti si è considerata una fascia di circa 50 metri dal limite della carreggiata.

In base alle definizioni e alle indicazioni sopra riportate la Strada Statale n. 24 è stata classificata di tipo 3.

Per le strade di collegamento all'interno del concentrico e fra il concentrico e le frazioni, non sono state considerate fasce di pertinenza in quanto caratterizzate da scarso traffico veicolare.

4.2 Assegnazione delle classi acustiche

La tabella sotto riportata pone in evidenza le scelte operate nell'attribuzione delle classi alle varie aree del territorio comunale, in funzione delle destinazioni d'uso previste nel piano regolatore e nelle sue norme attuative.

AREE	DESTINAZIONE D'USO	CLASSE
CS 1.1 ÷ CS 15.1 CA 2.1 - CA 3.1 CE 3.1 ÷ CE 9.1 NCA 0.1 ÷ NCA 0.3 NCA 1.1 ÷ NCA 3.1 NCA 11.1 NCE 4.1 ÷ NCE 14.1	Residenziale, terziaria ed artigianale “ “ “ “ “ “	III
P 0.1 ÷ P 15.1	Aree di sosta e parcheggi	III
V 3.1	Impieghi tecnici ed operativi comunali	III
V 5.1 ÷ V 14.1	Mantenimento dello stato naturale dei luoghi	II
VSP 4.1 – VSP 4.2 – VSP 5.1	Aree per lo sport e tempo libero	III
PU 2.1	Ricovero automezzi comunali	III
PU 5.1	Struttura vendita prodotti ortofrutticoli	III
PU 7.1	Centro civico e sociale comunale	III – II(2) – I(1)
PU 7.2	Ampliamento municipio	III
A 1.1 – A 1.2 – A 10.1 – A 14.1	Zone di rispetto opere di presa acquedotti	II(3)
S1 ÷ S6	Agricola e pastorale boschiva	III e II
CAB 4.1	Impianti e infrastrutture per allevamento bestiame	III
CP 4.1	Complesso ricettivo all'aperto	II

- (1) Area cimiteriale
- (2) Fascia cuscinetto cimiteriale
- (3) Classe uguale a quella del territorio circostante

4.2.1 Aree protette

Nel territorio comunale, mancano le scuole, e pertanto è presente soltanto l'area protetta del cimitero, alla quale è stata assegnata la classe I.

4.2.2 Aree di intensa attività umana

Nel Comune vi sono due aree di intensa attività umana alle quali è stata assegnata la classe IV:

- quella del distributore di carburante con annesso autolavaggio;
- area cava e deposito confinante con il Comune di Meana.

4.2.3 Centro abitato

Come risulta dall'esame delle norme attuative del P.R.G.C., nei centri storici e vecchi nuclei del Comune, come pure nelle frazioni (aree CS, CA, NCA, CE, NCE) sono consentite sia destinazioni residenziali e turistico-ricettive che commerciali (bar, ristoranti, negozi, ecc), nonché destinazioni ad uffici, studi professionali o ad attività artigianali non nocive. Pertanto tutte che rispondono alle caratteristiche di una classe III.

Le zone adibite a servizi pubblici, parcheggi e quelle destinate allo sport sono anch'esse state poste in classe III.

4.2.4 Aree artigianali

Non vi sono nel Comune aree specificatamente produttive o artigianali. E' solo presente qualche bottega artigiana, la cui attività non è di tipo inquinante (ad esempio: fabbro in area NCA 01); pertanto la classificazione adottata è quella delle aree circostanti.

4.2.5 Aree agricole e boschive

Le aree agricole più prossime ai nuclei abitati, essendo più pianeggianti, e quindi più facilmente coltivabili mediante l'impiego di macchine agricole, sono state poste in classe III. Per le aree boschive, caratterizzate da una elevata pendenza del terreno, è stata prevista una maggiore tutela associata alla classe II.

4.2.6 Aree destinate a manifestazioni pubbliche temporanee

Per lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo l'Amministrazione ha segnalato la Piazza del Municipio, i campi sportivi, tutte le frazioni e l'area Forte.

Gli orari delle eventuali manifestazioni verranno stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei permessi che verranno rilasciati.

5. Procedure per l'adozione della classificazione

La procedura per l'atto deliberativo di zonizzazione da parte del Comune avviene secondo i dettami dell'Art. 7 della Legge regionale 20 ottobre n° 52 già citata.

Il Comune, pertanto, previa prima approvazione da parte del Consiglio Comunale, dovrà inviare alla Provincia e ai Comuni limitrofi, l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e contemporaneamente ne dà avviso al pubblico mediante affissione all'albo pretorio per almeno 30 giorni con l'indicazione dell'ufficio Comunale in cui la proposta è disponibile per consultazione e mediante pubblicazione sul BUR.

Per un periodo pari a 60 giorni, successivi alla pubblicazione chiunque ne abbia interesse (enti pubblici, associazioni varie o privati cittadini) può esaminare l'elaborato, e presentare proposte ed osservazioni al Comune e alla Provincia.

Entro 120 giorni dall'avvio della procedura la Provincia e i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

Trascorso tale termine ultimo il Consiglio Comunale, in sede di approvazione definitiva della proposta, adotta la classificazione acustica tenendo conto delle osservazioni e proposte ricevute dal pubblico, dalla Provincia e dai Comuni limitrofi, oppure motivando il mancato recepimento.

Una volta divenuta esecutiva la delibera comunale di approvazione ed adozione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, il Comune ne invierà copia completa di tutti gli elaborati, ai competenti Settori ed Assessorati della Regione Piemonte, alla Provincia e all'ARPA, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante pubblicazione sul BUR e con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.

Qualora si rendessero necessarie, a seguito della zonizzazione acustica, modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali, l'Amministrazione dovrà procedere a varianti degli strumenti pianificatori generali, rispettando ovviamente la legislazione vigente in materia, in accordo con quanto previsto dall'Art. 6 della Legge n° 447/95.

Il Tecnico Competente Responsabile

Dr Ing. Marco Vigone

